



COMUNE DI FIESCO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 2	del 19.01.2015
Codice Ente: 10746	FIESCO
Adunanza del 19.01.2015	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASTELLEONE (CAPOFILA), FIESCO E MADIGNANO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1) Piacentini Giuseppe	Sindaco	X	
2) Marcarini Chiara in Grassi	Consigliere Comunale	X	
3) Bernocchi Matteo	Consigliere Comunale	X	
4) Bignami Selene	Consigliere Comunale	X	
5) Marcarini Santino	Consigliere Comunale	X	
6) Fava Giuseppe Marino	Consigliere Comunale		X
7) Marcarini Enzo	Consigliere Comunale	X	
8) Pigola Davide	Consigliere Comunale	X	
9) Cembali Roberto	Consigliere Comunale	X	
10) Frosi Paolo	Consigliere Comunale	X	
	TOTALI	9	1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Oleotti Dr. Gian Antonio.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Piacentini Giuseppe, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 2 del 19.01.2015

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASTELLEONE (CAPOFILA), FIESCO E MADIGNANO
PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

Il Presidente illustra l'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 17 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e il bilancio pluriennale 2014/2016;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Segretario Comunale;

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3°, del Decreto Legislativo N. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, N. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

CONSIDERATO che i Comuni di Castelleone, Fiesco e Madignano, ricompresi nella stessa Sezione Regionale, si intendono convenzionare per la gestione del servizio;

DATO ATTO che i Comuni di Castelleone, Fiesco e Madignano, al 31.12.2014, avevano una popolazione rispettivamente di N. 9.534, N. 1.226 e N. 2.929 abitanti;

DATO ATTO, inoltre, che tale istituto consente un'ottimizzazione dell'impiego del segretario ed una ripartizione delle relative spese;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale allegato al presente atto e ritenuto di approvarlo integralmente;

VISTI gli articoli 30, 42 e 98 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

VISTO il D.P.R. N. 465/1997;

VISTO l'art. 19 dello Statuto Comunale;

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla correttezza amministrativa e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale ed il parere tecnico positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi dagli aventi diritto presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato

1) di approvare la convenzione tra i Comuni di Castelleone, Fiesco e Madignano per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale nel testo allegato al presente atto, del quale diviene parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire la durata della presente convenzione dalla data di sottoscrizione della medesima al 31 dicembre 2019, con decorrenza, comunque, dalla data di approvazione della stessa da parte del Ministero Interno - Prefettura - Ufficio territoriale di Milano - Sezione regionale dell'Albo - Lombardia;

3) di prendere atto che i Comuni interessati sono ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comune di Castelleone e di Madignano;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Uff. Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità dei voti, stante l'urgenza di procedere, al fine di assicurare l'efficiente svolgimento dell'attività istituzionale

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012)

DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 19.01.2015

**OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASTELLEONE (CAPOFILA), FIESCO
E MADIGNANO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA** attestante la correttezza amministrativa e la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Fiesco, li 19.01.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Oleotti Gian Antonio

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213/2012 e dell' ex art. 183, comma 9 ed art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - Nuovo art. 147-bis T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.**

Fiesco, li 19.01.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Oleotti Gian Antonio

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
Piacentini Giuseppe



Il Segretario Comunale
Oleotti Dr. Gian Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

N. 10 PUBBL. ALBO P.

☐ ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Fiesco, li 20 GEN. 2015



Il Segretario Comunale
dr. Oleotti Gian Antonio

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Fiesco, li 30 GEN. 2015



Il Segretario Comunale
dr. Oleotti Gian Antonio

**COMUNE di CASTELLEONE – COMUNE di FIESCO –
COMUNE di MADIGNANO**

Provincia di Cremona

Approvata con delibera C.C. N. 2 del 19 GEN. 2015

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
CASTELLEONE – FIESCO E MADIGNANO . CLASSE II**



ARTICOLO 1- OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 98 III comma D.Lgs. 267/2000 fra il **Comune di Castelleone** (ab. 9.534 al 31/12/2014), il **Comune di Fiesco** (ab. 1.226 al 31/12/2014), il **Comune di Madignano** (ab. 2.929 al 31/12/2014), e quindi per un totale di 13.689 abitanti si conviene di gestire in forma coordinata le funzioni di Segreteria Comunale di classe II.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Sede della Segreteria convenzionata è stabilita presso il Comune di **Castelleone**, che nel prosieguo della presente convenzione sarà denominato Comune Capo-Convenzione. Gli uffici del Comune Capo-Convenzione provvedono alla gestione amministrativa e contabile del servizio.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Le funzioni del Segretario Comunale sono determinate dalla Legge, dagli Statuti e dai Regolamenti dei Comuni coordinati. Qualora al Segretario Comunale vengano affidate, da uno o più Comuni, particolari funzioni, per le quali allo stesso competono compensi aggiuntivi, gli stessi saranno ad esclusivo carico del Comune che li ha richiesti.

ARTICOLO 4 - VICESEGRETARIO

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vicesegretario della segreteria convenzionata individuato nel Vicesegretario del Comune di Castelleone se nominato.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale svolgerà il suo servizio presso i vari comuni ripartendo l'orario di servizio pari a 36 ore settimanali, suddivise in n° ore 23 presso il Comune di Castelleone, n° 5 ore presso il Comune di Fiesco, n° 8 ore presso il Comune di Madignano; sulla base della partecipazione degli stessi alla spesa. L'individuazione degli orari di servizio presso i vari Enti avverrà in accordo tra i Sindaci o delegati ed il Segretario Comunale.

ARTICOLO 6 - RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dagli artt. 97 - 106 del D.Lgs. 267/2000 e dal D.P.R. n. 465/1997 ("Regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali") nonché delle vigenti disposizioni contrattuali e dell'ex AGES Nazionale e Regionale. Il Sindaco Capo-Convenzione procede, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, alla nomina ed alla revoca del Segretario nei casi previsti dalla normativa ora indicata.

ARTICOLO 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Tutti i provvedimenti attinenti la posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario Comunale sono demandati al Comune Capo-Convenzione, che provvederà ad informare i Comuni convenzionati. Ogni segnalazione da effettuarsi al Ministero dell'Interno – Servizio gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali – Lombardia, concernente il servizio, dovrà essere preventivamente concordata fra i Comuni convenzionati in apposita riunione collegiale alla quale parteciperanno i Sindaci, o loro delegati.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

In conformità al CCNL, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche, al Segretario Comunale, titolare delle sedi convenzionate, compete, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiunta pari ad 1/4 dello stipendio, compresa in quest'ultimo l'indennità di posizione ed ogni altro emolumento avente natura fissa e ricorrente, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 9 - RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale dei Comuni convenzionati, alle supplenze e reggenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare ed ogni altro onere previsto dal contratto di lavoro, verranno ripartite nel seguente modo:

COMUNE	PERCENTUALE
CASTELLEONE	63,56%
FIESCO	14,75%
MADIGNANO	21,69%

Restano fuori dal predetto riparto, gli oneri relativi alla retribuzione di risultato, che verrà determinata ed erogata da ciascun Comune convenzionato in piena autonomia.

Eventuali spese per corsi di aggiornamento, seminari e simili saranno anticipate dal Comune Capo – Convenzione e soggette a riparto con gli stessi criteri sopra indicati.

Le spese per le missioni e le trasferte svolte dal Segretario Comunale saranno a carico del Comune, nel cui interesse vengono effettuate.

Le spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune Capo convenzione ai Comuni di Fiesco e Madignano saranno interamente a carico dei Comuni medesimi.

ARTICOLO 10 - RENDICONTAZIONE SPESE

I Comuni di Fiesco, e Madignano provvederanno al versamento delle quote di loro spettanza in favore del Comune di Castelleone con cadenza periodica. Il Comune di Castelleone provvederà a trasmettere ai Comuni convenzionati la nota delle spese relative ai trimestri pregressi e gli stessi dovranno effettuare il versamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della nota delle spese; tali somme saranno versate a titolo di acconto.

Il Comune Capo-Convenzione provvederà, entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, alla redazione del rendiconto del servizio e del relativo piano di riparto. I Comuni convenzionati provvederanno, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto e del piano di riparto, al versamento, a titolo di saldo, degli eventuali conguagli relativi all'esercizio precedente.

In caso di ritardo, si provvederà ad applicare gli interessi di mora.

ARTICOLO 11 - DURATA

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della medesima al 31 dicembre 2019, con decorrenza, comunque, dalla data di approvazione da parte del Ministero Interno - Prefettura – Ufficio territoriale di Milano – Sezione regionale dell'Albo – Lombardia;

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE

La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi:

- Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali, con effetto dal 60° giorno successivo alla data di notifica della deliberazione agli altri Comuni.

Dei provvedimenti di costituzione, modifica e scioglimento della presente convenzione verrà data tempestiva comunicazione alla Ministero dell'Interno – Prefettura – Ufficio territoriale di Milano – Sezione regionale dell'Albo - Lombardia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 13 - RINVIO DI NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le vigenti disposizioni di Legge contrattuali e regolamentari concernenti lo stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castelleone, _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLEONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI FIESCO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MADIGNANO